



Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA
DEI SINISTRI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **50** del **11/09/2018**

ART. 1
ORGANO COMPETENTE

1. Spetta al Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, previa acquisizione di documentata relazione redatta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, procedere alla transazione di vertenze, sia giudiziali che stragiudiziali, concernenti esclusivamente danni alle autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, o aventi ad oggetto danni arrecati a persone, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali;

ART. 2
TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE

1. Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso procede ad approvare transazioni con le parti o con i legali che le rappresentano, e ciò al fine di evitare aggravio di spese a carico dell'Ente, esclusivamente per sinistri stradali, verificatisi sulle strade comunali, per cui ricorrano tutte e contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) La responsabilità del sinistro in capo al Comune deve essere accertata esclusivamente in loco ed al momento dell'evento, dal personale del locale Comando di Polizia Locale o dai Carabinieri o da altro organo di Polizia Stradale oppure da almeno due testimoni che sottoscrivano innanzi ad un Pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniate. Non possono e non devono essere prese in considerazione le richieste di risarcimento non supportate da Relazioni di intervento di uno dei suddetti organi o prive dei predetti riscontri testimoniali;
 - b) la titolarità del diritto al risarcimento deve essere espressamente documentata e provata dal certificato di proprietà o dal libretto di circolazione o da altro documento attestante la proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro;
 - c) dal verbale o altro accertamento deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile che nella produzione del sinistro oggetto della trattativa, non v'è responsabilità di altro Ente, Organo, società, ditta o persona fisica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
 - d) l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica;
 - e) qualora la parte lesa, all'atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare all'Ente i preventivi di spesa di almeno n.3 diverse ditte. In mancanza, la ditta cui affidare la riparazione del danno verrà individuata di comune accordo tra la

parte lesa ed il responsabile dell'Area Tecnica comunale o suo delegato;

- f) alle stesse condizioni di cui sopra possono formare oggetto di transazione, altresì, i sinistri in cui persone fisiche abbiano riportato lievi lesioni personali, senza postumi invalidanti permanenti, documentate da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per l'importo previsto per ogni giorno di inabilità;
- g) la somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare il valore di 1/3 della somma richiesta dal danneggiato e comunque, l'importo massimo onnicomprensivo di € 1.200,00 (milleduecento/00) per i soli danni alle cose e di € 2.000,00 (duemila/00) per i danni alle persone;
- h) sia allegato certificato o visura di inesistenza, alla data del sinistro, di fermo amministrativo o altre forme di sequestro.

ART. 3

TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE VERTENZE GIUDIZIALI

Per quanto riguarda i giudizi già instaurati dinanzi alle competenti autorità, l'Ufficio Legale procede alla definizione transattiva delle vertenze, anche fuori dai parametri di cui all'art. precedente, solo su relazione propositiva redatta dal legale incaricato per la cura degli interessi dell'Ente comunale dalla quale emerga chiaramente la convenienza per il Comune di procedere alla transazione stessa.

ART. 4

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

1. Non devono essere presi in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva:
 - a) i sinistri denunciati all'Ente comunale oltre il termine di cinque giorni dall'evento, al fine di consentire ogni opportuna e necessaria verifica agli Uffici preposti, prima di un eventuale mutamento dello stato dei luoghi;
 - b) i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale, da valutare, di volta in volta, a cura dell'Organo intervenuto e, comunque, da parte della Polizia Locale sulla base delle relazioni di servizio di altri Organi di Polizia intervenuti;
 - c) i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione del Codice della Strada o di altre norme, da accertare da parte dell'Organo intervenuto e, comunque, da valutare da parte della Polizia Locale sulla base delle relazioni di servizio di altri Organi di Polizia intervenuti;
 - d) i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle Autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone;
 - e) i sinistri verificatisi in cantieri di lavoro, non accessibili al pubblico, affidati a ditte esterne oppure quelli verificatisi per dissesti stradali presegnalati e/o indicati e, comunque, non costituenti insidia e/o trabocchetto. La Polizia

Municipale accerterà e valuterà, di volta in volta, tali situazioni, delle quali darà atto nelle proprie relazioni di cui al successivo art.4.

ART. 5 MODALITA DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

1. Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, al quale va tempestivamente smistata la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, chiede al Responsabile del Servizio Polizia Locale, entro gg. 10 dalla ricezione, di redigere apposita relazione in merito al sinistro, corredandola con:
 - a) specifiche attestazioni circa i punti di cui al precedente art. 2;
 - b) apposita attestazione di compatibilità dei danni e stima degli stessi;
 - c) ogni altro atto ritenuto utile.
2. Il responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, valutati tutti gli atti d'ufficio e la richiesta di risarcimento, previa acquisizione relazione redatta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale circa la convenienza o meno, per l'Ente, di approvare in via definitiva una proposta transattiva piuttosto che affrontare un eventuale successivo giudizio, procederà a formulare al danneggiato una proposta transattiva preliminare, ritenuta coerente e, comunque, non superiore all'importo indicato all'art. 2, comma 1, lett. g);
3. Qualora la parte interessata dovesse manifestare assenso alla proposta transattiva preliminare, la pratica così istruita dovrà essere sottoposta al Revisore dei Conti per l'espressione del proprio parere, da rendere ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
4. Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, al quale verrà trasmesso il parere del Revisore, dopo aver verificato definitivamente tutti i presupposti per una definizione transattiva, previa acquisizione del parere contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, previa determinazione dirigenziale, approverà il modello di transazione e procederà alla sottoscrizione della transazione finale oltre che alla successiva adozione degli atti di impegno di spesa e liquidazione dell'importo di cui trattasi;
5. Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, entro dieci giorni dalla ricezione della proposta transattiva dalla controparte, procederà all'esame e discussione della stessa per la sua eventuale approvazione;

ART 6 NORME FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle controversie (giudiziali e stragiudiziali) in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione;
2. All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.C.T., i sinistri oggetto del presente disciplinare dovranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata che gestirà direttamente la pratica sulla scorta della documentazione redatta ed inviata dal Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso.